



## TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il g.d., dott.ssa Caterina Lauro,

letto il ricorso, l'attestazione e la documentazione allegata;

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 *bis* e 15, l. n. 3/2012;

osserva

1. con ricorso depositato il 14.07.2022 i Sig.ri Paolo Seritti e Monica Fadda hanno presentato domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi per sovra-indebitamento, con allegato piano del consumatore redatto con ausilio dell'OCC, nominato con provvedimento del 27.01.2022 (Prov. 480 del Registro Affari *ex d.m.* n. 202/14) dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche solo OCC), costituito presso l'Associazione OCC Commercialisti Associati di Avezzano, Chieti, Lanciano e Pescara;
2. i debitori hanno dichiarato quanto segue: a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012 ; b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012; c) non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della l. n. 3/2012; d) hanno fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
3. alla proposta risultava allegata documentazione richiesta dall'art. 9, co. 2, l. n. 3/2012 (1. elenco dei creditori; 2. elenco di tutti i beni dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 3. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 4. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia; 5. certificato dello stato di famiglia);  
risultava, infine, depositata l'attestazione dell'OCC e la relazione particolareggiata prevista ai sensi dell'art. 9, co. 3 *bis*, l. n. 3/2012;



dalla proposta e dalla documentazione allegata non è emersa la sussistenza di atti posti in frode ai creditori;

4. esponevano i debitori che, allo stato, la loro situazione debitoria degli istanti li onera al pagamento di un importo mensile pari ad euro 1.750,00;

in dettaglio la proposta originariamente formulata proponeva la ristrutturazione del debito esistente tramite le iniziative di seguito indicate:

- accensione di un finanziamento presso l'Istituto bancario convenzionato con la Fondazione Antiusura Abruzzo JUBILAEUM - la quale ha assicurato la propria disponibilità a garantire il nuovo debito - per l'importo complessivo di € 45.000,00 necessario al:
  - pagamento delle rate del mutuo ipotecario per capitale ed interessi scadute alla data del deposito della presente proposta di piano del consumatore; nel caso di ammissibilità della proposta, in applicazione dell'art. 8, co.1 ter, legge 3/2012, si domanda che il Giudice in sede di omologa fissi un termine entro il quale i debitori dovranno procedere al pagamento, in conformità al piano di ammortamento, delle rate già scadute per sorte ed interessi, anche con riferimento al periodo successivo al deposito della domanda di accesso alla procedura;
  - contributo mensile dei figli Seritti Alessio e Seritti Giorgia di euro 200,00 mensili a titolo di finanza esterna;
  - pagamento di tutti i finanziamenti ed i debiti in essere alla data del deposito della proposta di piano nella percentuale di soddisfazione indicata nella tabella riportata in basso;
  - prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla abitazione principale del debitori, alle relative scadenze già pattuite nel contratto di mutuo Rep. 2359, Racc. 1832, notaio Erico Robertazzi, del 24/11/2010.
  - restituzione del finanziamento concesso dall'Istituto bancario BCC Roma e garantito alla Fondazione Jubilaeum in 10 anni, al tasso, come preannunciato dalla banca, del 3,5%, quale credito prededucibile.

Il tutto sulla base del cronoprogramma allegato alla Relazione particolareggiata dell'OCC (All. C) con pagamenti a decorrere dal mese di ottobre 2022 sino al mese di dicembre 2024, con un rateo mensile costante di euro 1.211,19 a fronte di euro 1.573,00 di spese correnti per il mantenimento del nucleo familiare.



5. quanto alla composizione del patrimonio, i debitori sono proprietari dei beni di seguito indicati:

- Immobile indipendente sito in Avezzano, frazione Antrosano identificato in N.C.E.U. del comune di Avezzano al foglio 88, particella 240, sub 6;
- Immobile indipendente sito in Avezzano, frazione Antrosano identificato in N.C.E.U. del comune di Avezzano al foglio 88, particella 240, sub 15;
- Autovettura Hyundai Tucson, targata CX283MB, immatricolata in data 15.09.2005 e intestata a Monica Fadda;
- Autovettura Daihatsu Feroza, targata PS370292, immatricolata nel 1989 e intestata a Seritti Paolo;
- Mini one, targata CE249NL, immatricolata in data 01.07.2003, intestata a Seritti Paolo.

6. i ricorrenti hanno domandato che il giudice provvedesse a sospendere la procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 37/22 il cui regolare corso avrebbe potuto pregiudicare la fattibilità del piano;

7. con decreto depositato il 26.07.2022 la scrivente giudice rilevava le criticità di seguito indicate nel piano e nella proposta:

7.1 - mancata specificazione delle masse attive e passive dei debitori; infatti, pur trattandosi di una condizione di sovraindebitamento sviluppatasi in ambito familiare, occorre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 *bis* l. n. 3/2012, specificare le rispettive masse attive e passive dei debitori, tenuto anche conto del fatto che la massa debitoria comune sembra limitarsi a quella relativa agli immobili ipotecati;

7.2 - il piano e la proposta risultano condizionati alla concessione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario convenzionato con la Fondazione Antiusura Abruzzo JUBILAEUM; tuttavia, agli atti non risulta alcuna dichiarazione di disponibilità della Fondazione, né evidenza del contratto e del relativo ammortamento che i ricorrenti dovranno sostenere, anche ai fini del giudizio di fattibilità espresso dall'OCC;

7.3 - la richiesta ai sensi dell'art. 8, co. ter, l. n. 3/2012 deve limitarsi all'abitazione principale; i debitori risultano invece proprietari di due immobili, il secondo dei quali non adibito ad abitazione principale e definito in disuso che potrebbe essere offerto in



liquidazione, anche mediante prosecuzione della procedura esecutiva individuale già iscritta a ruolo;

7.4 - ai fini della valutazione dell'istanza proposta ai sensi del già citato art. 8, co. 1 ter, l. n. 3/2012 occorre che l'Istituto di credito BNL S.p.A. specifichi l'importo dei ratei scaduti, per capitale ed interessi sino alla data della presentazione della proposta, mentre agli atti del fascicolo risulta unicamente la richiesta formulata dall'OCC alla Banca in data 5.4.2022;

7.5 - i ricorrenti sembrano volersi avvalere al contempo della previsione dell'art. 8, co. 1 ter, l. n. 3/2012 e della moratoria ultrannuale per il pagamento del creditore ipotecario, nonché della sua falcidia (proponendo il suo pagamento nella misura dell'85%) senza aver concluso alcun accordo paraconcorsuale in tal senso con il creditore prelatizio;

7.6 - mancata valutazione delle ragioni per cui i beni mobili non sono offerti in liquidazione come, ad esempio, la loro necessità ai fini della prosecuzione dell'attività lavorativa dei ricorrenti o dei componenti del nucleo familiare;

veniva, quindi, disposta un'integrazione del piano e della proposta che tenesse conto dei rilievi sopra indicati e, nelle more, sospesa la procedura esecutiva r.g.e. n. 37/2022 e fissata udienza di comparizione dei ricorrenti e dei debitori al 26.10.2022;

seguiva il deposito di un chiarimento a firma del legale dei proponenti in cui si comunicava che, nel frattempo, l'OCC, dott.ssa Del Manso, si era cancellata dall'albo dei commercialisti e che si era reso necessario presentare un'istanza affinché se ne disponesse la sostituzione;

venivano, quindi, disposti reiterati rinvii per consentire, dapprima, la nomina di nuovo OCC e, successivamente, all'esito della nomina della dott.ssa Monica Pestilli, per consentire al nuovo OCC di redigere la relazione particolareggiata integrativa richiesta con il sopra richiamato provvedimento;

8. con atto depositato il 21.01.2023 veniva, infine, depositata la proposta integrativa con allegata documentazione tra cui la relazione particolareggiata del nuovo gestore (sub doc. n. 62);

la proposta era di fatto confermativa di quanto originariamente offerta in particolare, tramite la concessione del finanziamento dalla BCC -Jubileum si procederà al pagamento dei ratei scaduti del mutuo ipotecario contratto con la BNL S.p.a., provvedendo poi al pagamento secondo il piano di ammortamento originariamente previsto; successivamente



i debitori verseranno una rata di 1.165,09 destinata al pagamento dei creditori nelle percentuali ivi riportate;

9. veniva richiesta un'ulteriore integrazione per chiarire: - la tempistica del pagamento del pagamento offerto in favore dei creditori chirografari; - la specificazione se l'omologa del piano del consumatore determinerà la falcidia del credito oggetto del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 8 l. n. 3/2012 come novellata dalla l. n. 176/2020;

10. con atto depositato il 02.05.2023 si specificava ulteriormente che la proposta prevedeva:

1) al pagamento in un'unica rata delle spese della procedura e di quelle legali (euro 7.100,00);

2) al pagamento in un'unica rata dei creditori chirografari nella misura del 13% dell'importo del debito risultante alla data di presentazione del piano (12.862,99);

3) al pagamento delle rate del mutuo ipotecario per capitale ed interessi scadute alla data di presentazione del piano (€ 27.024,74);

tutto ciò tenendo in considerazione le tempistiche necessarie alla Banca (non inferiori a giorni 30) per l'istruzione della pratica e l'effettiva erogazione del finanziamento;

in altri termini, in seguito alla rimessione *in bonis* del mutuo ipotecario acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro le restanti rate dello stesso, saranno versate alle scadenze dell'originario piano di ammortamento e saranno pagate dai "Debitori" insieme con la rata mensile del prestito garantito dalla Fondazione Jubilaum per un importo mensile (quantificato al momento della stesura della relazione particolareggiata depositata in atti) pari ad euro 1.165,09 mediante l'utilizzo di risorse proprie derivanti dalla loro attività lavorativa;

in sostanza, il piano del consumatore si esaurisce e trova il suo compimento con il pagamento in un'unica soluzione delle rate scadute ed impagate del mutuo ipotecario contratto con la BNL Banca spa e con il pagamento, sempre in un'unica soluzione, dei creditori chirografari nella misura del 13% dell'importo del debito risultante alla data di presentazione del piano.

infatti, una volta estinto il debito pregresso con la BNL e tornato in bonis il mutuo, le rate successive del predetto prestito ipotecario non costituiscono e non costituiranno oggetto del presente piano e saranno pagate dai debitori con le modalità e alle scadenze previste secondo l'originario piano di ammortamento pattuito con l'istituto di credito;

stesso discorso per il finanziamento concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma rilasciato su garanzia della Fondazione Jubilaeum della durata di 10 anni, il rimborso del quale non è oggetto del presente piano e sarà pagato dai "Debitori" con le modalità e alle scadenze previste dal piano di ammortamento pattuito con l'istituto di credito; si è inoltre specificato che la falcidia avrebbe riguardato anche il credito oggetto del quinto dello stipendio;

\* \* \*

ritenuto che, alla luce delle integrazioni effettuate, il piano del consumatore abbia superato i rilievi formulati dal Tribunale e meriti di essere omologato, stante la mancanza di osservazioni dei creditori sul punto, cui sono state debitamente comunicati il piano la proposta e le successive integrazioni;

**p.q.m.**

visto l'art. 12 *bis*, l. n. 3/2012

**omologa**

il piano del consumatore proposto dal ricorrente, con l'assistenza dell'OCC, disponendo che i pagamenti avvengano nella misura e secondo le modalità e le tempistiche indicate nel piano medesimo;

dispone

che i creditori con causa o titolo anteriore alla procedura non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, o azioni concorsuali, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito [www. astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it). e sul sito web del Tribunale di Avezzano.

Manda all'OCC per la vigilanza sui pagamenti che verranno eseguiti direttamente dai debitori secondo le tempistiche e le modalità indicate nel piano, con rendicontazione trimestrale all'OCC che, a sua volta, provvederà a segnalare con tempestività eventuali inadempimenti.

Si comunichi.

Avezzano 19.05.2023

Il Giudice  
(dott.ssa Caterina Lauro)

6

vo  
Maurizia  
Avezzano, 12-5-23  


